



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## **Cartella per multe: prescrizione breve da opporre a Equitalia**

Autore: Redazione | 22/10/2015



*Non è di dieci anni il termine di prescrizione della cartella di pagamento di Equitalia: tutto dipende dal tipo di tributo o sanzione riscossa.*

Se **impugnate** davanti al giudice una **cartella di pagamento** notificatavi molti anni fa da **Equitalia**, è molto probabile che l'Agente per la riscossione sosterrà in giudizio la tesi secondo cui la cartella ha, in qualsiasi caso, una validità di 10 anni. Questa tesi, che rende impossibile liberarsi dai debiti erariali per due lunghi lustri,

è stata appoggiata una sola volta dalla Cassazione, ma oggi risulta superata dalla giurisprudenza più recente: sono infatti [numerose le sentenze](#) - anche della stessa [Suprema Corte](#) - secondo cui, invece, la **prescrizione** varia a seconda del tipo tributo o sanzione riscosso con la **cartella** stessa (abbiamo indicato tutti i termini in questa guida: "[Cartella di pagamento Equitalia: notifica, nuovi termini](#)").

Seguendo questo orientamento, di certo più favorevole al contribuente, il **Tribunale di Torino [1]** ha, di recente, dichiarato che la prescrizione delle cartelle di pagamento, per il mancato pagamento di **multe stradali**, è di cinque anni: l'esatta metà di quanto, invece, sostiene **Equitalia**.

Basta quindi solo un quinquennio all'automobilista per liberarsi definitivamente delle contravvenzioni per violazione del codice della strada, anche se non opposte, a suo tempo, davanti al giudice di pace. Ciò, ovviamente, a condizione che, entro tale termine Equitalia non abbia mai spedito **atti interruttivi della prescrizione** come, per esempio, un **sollecito di pagamento** o anche un preavviso di fermo con l'esplicita intimazione al pagamento del debito.

Solo nel caso in cui il diritto vantato da Equitalia derivi da una **sentenza irrevocabile** si può parlare di **prescrizione decennale** (si pensi al caso in cui il contribuente si sia opposto, per qualsiasi ragione, alla cartella di pagamento e abbia perso il giudizio). In pratica, la prescrizione si allunga a dieci anni soltanto quando la definitività del diritto scaturisce da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile. Non è così, invece, in tutti gli altri casi poiché la cartella esattoriale è assimilabile a un **atto di precetto** e non al decreto ingiuntivo, e il diritto di pagamento delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada si prescrive entro cinque anni per come stabilito dal codice della strada **[2]**.

## Note

**[1]** Trib. Torino, sent. n. 577/2015. **[2]** In forza dell'art. 209 cod. str. che rimanda all'art. 28 della legge 689/81. *Autore immagine: 123rf com*